



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

**Divisione Affari  
Istituzionali**

Affari Generali e Legali

Ca' Foscari  
Dorsoduro 3246  
30123 Venezia

T 0412348253 / 8302 /  
8231  
F 0412348318

Cod. Fisc. 80007720271

## **CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI STUDI BALCANICI E INTERNAZIONALI (CISBI)**

### **Regolamento**

#### **Art. 1 – Costituzione del Centro**

1. Presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, di seguito denominata "Università", è costituito, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto di Ateneo, il Centro Interdipartimentale di Studi Balcanici e Internazionali (C.I.S.B.I.), di seguito denominato "Centro".

#### **Art. 2 – Finalità**

1. Il Centro ha come finalità principale quella di sviluppare la ricerca storica, letteraria, filologica, linguistica, culturale, sociolinguistica, etnologica ed etno-musicologica, artistica e archeologica sull'area balcanica e sulle seguenti aree geo-culturali: Medio Oriente, Centro Asia e Asia meridionale, Asia orientale e sud est asiatico, Est europeo, Russia e Nord-Europa, Europa occidentale, Americhe.

In particolare, il Centro intende:

- a. sviluppare rapporti di collaborazione scientifica con istituti nazionali, stranieri ed internazionali operanti nell'area balcanica e nelle aree geo-culturali sopra indicate;
- b. eseguire attività di consulenza e di ricerca a favore di enti e istituzioni;
- c. collaborare all'offerta formativa dell'Ateneo, promuovere, sostenere e organizzare attività specialistiche quali corsi di perfezionamento, aggiornamento, formazione, specializzazione, dottorato;
- d. favorire attraverso pubblicazioni, convegni, seminari e mostre, la diffusione e la ricaduta delle ricerche svolte dal Centro;
- e. collaborare alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico, culturale, ambientale, archeologico, artistico ed architettonico delle regioni balcaniche e delle aree sopra indicate anche fornendo servizi di sostegno alle ricerche mediante proprie specifiche competenze.

#### **Art. 3 – Soggetti proponenti e aderenti**

1. Il Centro è costituito dai Dipartimenti di Scienze del Linguaggio, Studi Eurasiatici, Americanistica, Iberistica e Slavisitica e Scienze dell'Antichità e del Vicino Oriente.

2. Possono aderire al Centro:

- a. Dipartimenti dell'Università Ca' Foscari;
- b. professori e ricercatori dell'Università Ca' Foscari;
- c. professori e ricercatori di altre Università;
- d. esperti esterni;
- e. Enti, Istituzioni ed Associazioni che operano in conformità alle attività del Centro nella persona del loro rappresentante legale.

3. Le domande di adesione, inviate al Direttore del Centro, dovranno essere corredate dal curriculum scientifico e da ogni altro documento



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

comprovante la congruenza della domanda con le finalità scientifiche e culturali del Centro. L'adesione al Centro deve essere confermata ogni triennio accademico da parte dell'interessato.

4. Le richieste di adesione al Centro vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea.

5. L'adesione al Centro si intende operante fino a revoca sottoscritta dall'Aderente.

#### **Art 4 – Sezioni**

1. Allo scopo di realizzare gli obiettivi su indicati il centro si articola in sezioni, unità di lavoro, laboratori.

2. Il numero delle sezioni, unità di lavoro, laboratori, può variare a seconda delle aggregazioni che si rendono necessarie per lo svolgimento delle attività del Centro.

3. L'istituzione delle singole sezioni, unità di lavoro, laboratori è approvata dal Consiglio direttivo su richiesta di componenti dell'Assemblea del Centro a cui è demandata la proposta di istituzione.

4. Ogni sezione è coordinata da un responsabile nominato dal Consiglio direttivo.

#### **Art. 5 – Risorse**

1. Il Centro può disporre, compatibilmente con la normativa finanziaria in vigore, dei seguenti fondi:

a) fondi ottenuti attraverso la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali;

b) proventi derivanti da convenzioni con Enti nazionali ed internazionali;

c) proventi derivanti da convenzioni relative ad attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi;

d) donazioni e contribuzioni finalizzate di Enti pubblici e privati interessati a contribuire alle attività del Centro;

e) eventuali contributi messi a disposizione dai Dipartimenti proponenti e dalle istituzioni o strutture aderenti.

2. Il Centro ha autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa. Le modalità di gestione finanziaria e amministrativa del Centro sono disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

#### **Art. 6 – Organi**

1. Sono organi del Centro:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Direttore.

#### **Art. 7 – Assemblea del Centro**

1. L'Assemblea del Centro è composta da:

a) gli Aderenti al Centro;



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

b) i rappresentanti degli Enti, Istituzioni ed Associazioni che operano in conformità alle attività del Centro e collaborano alle sue ricerche nella persona del loro rappresentante legale, o suo delegato;

2. Per la verbalizzazione si seguono le stesse disposizioni stabilite per le riunioni del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea del Centro esercita le seguenti attribuzioni:

a) propone il programma annuale di lavoro, ed esamina i programmi che gli vengono sottoposti, da presentare al Consiglio Direttivo per l'approvazione, provvedendo a tutti i suggerimenti necessari per un solido sviluppo dell'istituzione;

b) valuta e propone al Consiglio Direttivo le domande di adesione al Centro;

c) elegge i componenti del Consiglio Direttivo.

4. L'Assemblea del Centro è convocata dal Direttore, che la presiede, almeno due volte all'anno e ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne presenti motivata richiesta. In tal caso, la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta.

### **Art. 8 – Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:

a) due professori di ruolo dell'Ateneo ovvero professori straordinari a tempo determinato assunti dall'Ateneo ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge 230/2005, proposti dai Dipartimenti che costituiscono il Centro, eletti tra i docenti che fanno parte del Centro;

b) Il Consiglio, in analogia con quanto previsto alla precedente lettera a), verrà integrato con due professori per ciascuno dei dipartimenti che aderiranno al Centro.

2. I componenti di cui alle lettere a) e b) vengono eletti dai professori e dai ricercatori dell'Università Ca' Foscari di Venezia, facenti parte dell'Assemblea. Sono nominati dal Rettore e durano in carica un triennio accademico.

3. Nel caso di dimissioni, decadenza o revoca di uno dei membri del Consiglio si procederà all'elezione di un professore, tra quelli aderenti al Centro, dello stesso dipartimento del docente dimissionario.

4. Partecipa al Consiglio anche il Segretario Amministrativo, con funzioni consultive e di verbalizzazione.

5. Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti attribuzioni:

a) procede all'elezione del Direttore tra i professori di ruolo, ovvero tra i professori straordinari a tempo determinato assunti ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge 230/2005, a tempo pieno, componenti il Consiglio medesimo;

b) attua e coordina i piani di attività e di ricerca sulla base delle indicazioni dell'Assemblea del Centro;

c) coadiuva il Direttore nella gestione del Centro;

d) delibera le spese entro i limiti definiti dall'Assemblea del Centro;

e) delibera in merito alle richieste di adesione al Centro, sentita l'Assemblea;

f) propone agli organi accademici competenti la stipula di contratti e convenzioni pubblici o privati, italiani o stranieri;



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

g) detta criteri per l'utilizzo coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti;

h) approva, su proposta del Direttore, il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

i) approva il programma annuale di lavoro, ed i programmi che gli vengono sottoposti dall'Assemblea;

l) approva ogni altra decisione necessaria per il conseguimento dei fini del Centro;

m) approva a maggioranza assoluta dei componenti, le modifiche al presente Regolamento. La deliberazione sarà trasmessa al Senato Accademico per l'approvazione.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore di norma ogni due mesi e ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne presenti motivata richiesta e la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta. Le riunioni sono valide quando risulta presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato la loro assenza o che debbano comunque ritenersi giustificati.

7. Il Consiglio direttivo può avvalersi del parere consultivo dei responsabili di gruppo, sezione, unità di lavoro, laboratorio di cui al precedente art. 4, comma 4.

8. Le decisioni, salvo quanto diversamente disposto nel presente Regolamento, sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

9. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni accademici ed i suoi componenti sono rieleggibili.

### **Art. 9 – Elezione del Consiglio Direttivo**

1. L'elezione del Consiglio Direttivo avviene con voto segreto.

2. Per quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente per le elezioni delle rappresentanze degli organi accademici.

3. Lo spoglio e lo scrutinio delle schede viene fatto subito dopo la chiusura del seggio dal Presidente del seggio e da due scrutatori, nominati dall'Assemblea del Centro. I risultati vengono immediatamente comunicati al Decano del Consiglio Direttivo, il quale convoca il nuovo Consiglio entro trenta giorni dalla nomina dei componenti del Consiglio medesimo.

### **Art. 10 – Direttore**

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, tra i membri del Consiglio medesimo.

2. L'adunanza del Consiglio nella quale si procede all'elezione del Direttore è convocata dal Decano del Consiglio, entro 30 giorni dalla nomina dei membri del Consiglio stesso.

3. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore. Dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

4. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Preside di Facoltà, di Direttore di Dipartimento o di altro Centro di ricerca e di servizi.

5. Il Direttore svolge i seguenti compiti:

a) rappresenta il Centro;



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

b) presiede e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

c) ha la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Centro;

d) provvede alla gestione amministrativa e contabile del Centro in collaborazione con il Segretario Amministrativo, ovvero in sua assenza con il personale amministrativo assunto presso il Centro con costo a carico del Centro;

e) predisporre, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, il bilancio di previsione e il conto consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

6. Il Direttore designa tra i membri del Consiglio Direttivo un Vicedirettore, tra i professori di ruolo appartenenti al Consiglio Direttivo, che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza. Il Vicedirettore viene nominato con decreto del Rettore.

### **Art. 11 – Il Segretario Amministrativo**

1. Il Segretario amministrativo adotta tutti gli atti idonei ad assicurare l'esecuzione delle delibere assunte dagli Organi del Centro e, inoltre:

a) collabora con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;

b) coadiuva il Direttore nella predisposizione del bilancio di previsione;

c) predisporre il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale;

d) coordina le attività amministrativo-contabili, assumendo la responsabilità dei conseguenti atti, nei limiti di quanto ad esso imputabile.

### **Art. 12 – Personale – Spazi**

1. Il Centro opera avvalendosi, qualora possibile, anche del personale tecnico e amministrativo di una o più delle strutture aderenti.

2. Saranno possibili comandi, distacchi o assegnazioni di altri Enti o Istituzioni statali, in conformità alla normativa vigente e allo Statuto dell'Università.

3. Potranno essere assegnati al Centro borsisti di Enti italiani e stranieri.

4. Il Centro opera negli spazi assegnati per il suo funzionamento ovvero in altri spazi che sarà sua cura individuare e il cui costo sarà a suo carico.

### **Art. 13 – Gestione amministrativa**

1. Il Centro opera amministrativamente come "Centro di spesa" secondo quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto e dall'art. 117 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

### **Art. 14 – Scioglimento**

1. Lo scioglimento del Centro è deliberato dal Senato Accademico.



Università  
Ca'Foscari  
Venezia

## **Art 15 – Norme finali e transitorie**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e della legislazione vigente.